

COMODATO D'USO AI FINI IMU (Legge di Stabilità 2016)

Con la **Legge di Stabilità, dal 01 gennaio 2016**, la normativa sul Comodato d'uso gratuito ha subito dei cambiamenti:

- 1) Il contratto di comodato, in forma scritta, va registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- 2) Il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IMU, con allegato il contratto di comodato registrato.

Requisiti per chi dà l'immobile in comodato (comodante)

- Il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario;
- Il comodante, oltre all'immobile che darà in comodato, non deve possedere altri immobili in tutto il territorio Italiano ad uso abitativo, ad eccezione della propria abitazione principale. Inoltre quest'ultima non deve essere classificata in A/1, A/8 o A/9;
- Il contratto di comodato deve essere registrato presso l'AGENZIA DELLE ENTRATE;
- L'immobile in comodato non è assimilabile ad abitazione principale (come negli anni precedenti);
- Rimane soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta al 50%;
- Il comodato è possibile solo tra genitori e figli e viceversa;
- La riduzione del 50% potrà essere applicata solo dalla data di registrazione del contratto;
- Per beneficiare della riduzione della base imponibile sull'immobile, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite Dichiarazione Imu.

Requisiti per chi riceve l'immobile in comodato (comodatario)

- Il comodatario deve essere parente in linea retta entro il primo grado (genitore- figlio e viceversa) e risiedere stabilmente nell'immobile avuto in comodato.